



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 17 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 4993/13 ASP RG VETMO - Area Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche e Igiene Urbana di Modica

*Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92*

Visto il verbale di contestazione n.° 4993/13 ASPRGVETMO del Dipartimento di Prevenzione Veterinario-Area Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche e Igiene Urbana di Modica del 06.12.2013, ore 9,00, redatto, presso gli uffici del Distretto Veterinario di Modica, dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria Veterinaria Dott. Giuseppe Arestia, T.d.P. Isp.re Bernardo Scatà e T.d.P. Isp.re Raffaele Scollo a seguito di controllo effettuato il giorno 02.12.2013, ore 08,05, a Modica in C.da Michelica, in prossimità della rotatoria che conduce allo stabilimento di macellazione "Centro Carni s.r.l.", sul mezzo di trasporto (Autocarro Fiat Iveco 40 NC ASAVI targato RG190811) condotto dal proprietario dello stesso, Sig. Migliore Giorgio, nato a Modica il 27.04.1968 ed ivi residente in via Vanella 55 n.° 4, con in carico n.° Isuino (scrofa);

Atteso che a carico del predetto Sig. MIGLIORE Giorgio, nella qualità di conducente e proprietario del automezzo, targato RG190811, sono state accertate le seguenti violazioni:

- 1) violazione di cui all'art. 10 del Regolamento CE 1/2005, sanzionata dall'art. 3, comma 1 del D. Lgs. n.° 151/2007, per *aver effettuato un trasporto di animali in conto terzi, nella fattispecie n.° 1 suino, con l'automezzo targato RG190811, privo della prescritta autorizzazione al trasporto animali vivi in corso di validità;*
- 2) violazione di cui all'art. 4 del Regolamento CE 1/2005, sanzionata dall'art. 5, comma 1 e 2 lettera a) del D.Lgs. n.° 151/07 per *aver trasportato animali sprovvisti di apposito "Mod. 4" di accompagnamento;*

Considerato che per tali violazioni:

- 1) ai sensi del medesimo art. 3, comma 1, del D. Lgs. n.° 151/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 2.000,00 da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;
- 2) ai sensi del medesimo art. 5, comma 1 e 2 lettera a) del D. Lgs. n.° 151/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 3.000,00 per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 1.000,00 da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato al Sig. Migliore tramite servizio postale con raccomandata A/R, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60



gg. dalla notifica le somme sopra indicate (€ 2.000,00 + € 1.000,00), ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visto il ricorso al Giudice di Pace di Modica, erroneamente proposto avverso il verbale di contestazione in assenza di ordinanza, ai sensi dell'art. 22 L. 689/81, notificato all'Azienda Sanitaria e protocollato al numero 0003229 del 13.02.2014 del protocollo generale ed acquisito agli atti quale scritto difensivo inerente le superiori violazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, L. 689/81, in seguito a comunicazione a mezzo fax dell'11.3.2014 dell'avv. Salvatore Caccamo, procuratore del ricorrente Sig. Migliore Giorgio con la quale tra l'altro, lo stesso comunicava l'abbandono del ricorso detto presso la sede giudiziale;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. MIGLIORE Giorgio nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

l'accertamento effettuato in data 02.12.2013 ha riscontrato che il Sig. Migliore effettuava il trasporto di un animale (un suino) con un proprio mezzo (autocarro FIAT IVECO) sprovvisto di apposita autorizzazione per il trasporto di animali vivi ed in assenza del Mod. 4, documento di accompagnamento del suino.

Ciò in evidente contrasto con quanto disposto dal Regolamento CE n.° 1/2005, emanato per tutelare gli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, così violando, con la prima trasgressione, l'art. 10 del Regolamento CE citato, in quanto il mezzo adibito al trasporto di animali era sprovvisto della Autodichiarazione attestante la registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n.° 852/2004 con identificazione dei veicoli autorizzati al trasporto animali (per conto proprio o per conto terzi), vidimato da parte del Servizio Veterinario. Il Sig. Migliore violava, inoltre, l'art. 4 del Reg. (CE) 1/2005 in quanto privo del documento di accompagnamento dell'animale, il Mod. 4 (c.d. modello rosa) necessario alla identificazione dell'animale trasportato, per accertare la provenienza dello stesso ed ogni dato utile.

Il ricorso al Giudice di Pace, proposto erroneamente avverso il verbale di contestazione delle sopradette violazioni ed acquisito agli atti quale scritto difensivo ex art. 18 L. 689/1981, sia pur irrituale, non contesta i fatti né produce elementi tali da contrastarli o giustificarli. Convocato per essere sentito personalmente, il trasgressore non si è presentato né ha prodotto il mod. 4 di cui si asseriva l'emissione e del quale si riservava nel ricorso la produzione. Ciò avrebbe fatto degradare la seconda violazione alla fattispecie meno grave di cui al comma 2 dell'art. 3, del D.L.vo n.° 151/2007, che punisce il conducente sprovvisto del modello di accompagnamento.

In considerazione della inesistenza di precedenti violazioni commesse dal trasgressore, si ritiene applicabile il beneficio del minimo delle sanzioni a suo carico.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. MIGLIORE Giorgio, in premessa generalizzata, il pagamento della somma di € 2.000,00 (euro duemila/00) per la sanzione amministrativa punita dall' art. 3, comma 1, del D. Lgs. n.° 151/07 ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

Ordina

Inoltre al Sig. MIGLIORE Giorgio, in premessa generalizzato, il pagamento della somma di € 1.000,00 (euro mille/00) per la sanzione amministrativa punita dall' art. 5, comma 1 e 2 lettera a) del D. Lgs. n.° 151/07 ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quali Sanzioni amministrative:

per la sanzione amministrativa punita dall' art. 3, comma 1, del D. Lgs. n.° 151/07 € 2.000,00

per la sanzione amministrativa punita dall' art. 5, comma 1 e 2 lettera a) del D. Lgs. n.° 151/07 € 1.000,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 3.066,00 (euro tremilasessantasei /00) come sopra distinti.

Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n.° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. Migliore Giorgio, nato a Modica il 27.04.1968 ed ivi residente in via Vanella 55 n.° 4, quale proprietario e conducente dell'automezzo Autocarro Fiat Iveco 40 NC ASAVI targato RG190811;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa. Si fa presente che, in caso di richiesta di rateizzazione, ove l'obbligato non provveda al versamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e così via per i mesi successivi, decadrà dal beneficio della rateizzazione ed ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, maggiorata degli interessi legali maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio in caso di recupero coattivo.

Ragusa, 25 MAR. 2014

Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L. vo 502/92
Dott. Vito Amato